

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

16 aprile 1971, n. 304.

L'art. 28, n. 3, del R.D. 89/1913 (legge notarile), che fa divieto al notaio di ricevere atti contenenti disposizioni che interessano lui stesso o parenti in linea retta, è riferito ai soli atti negoziali, non all'autenticazione di firme.

Omissis.

Diritto. Il ricorso è infondato.

La norma richiamata col primo motivo non ha alcuna attinenza con la fattispecie in esame, e non può quindi essere invocata a sostegno dell'assunto del ricorrente.

Quanto al secondo motivo, esso si riferisce al disposto dell'art. 28 della legge notarile che può considerarsi di maggior rilevanza nel caso in esame; ma proprio dal testo di tale norma si ricava la infondatezza della censura.

L'art. 28 n. 3 della L. 16 febbraio 1913 n. 89 stabilisce infatti che il notaio non può ricevere atti se contengano disposizioni che interessino lui stesso e parenti in linea retta.

La norma si riferisce – evidentemente – agli atti negoziali, come è reso palese dall'impiego del termine «atti che contengano disposizioni».

Anche la collocazione di tale norma – oltre a ovvie considerazioni sull'intento che l'hanno ispirata – ne postula il riferimento agli atti negoziali e la non estensibilità alla materia della autenticazione delle firme, disciplinata dall'art. 70, il quale non contiene alcun richiamo ai divieti previsti dall'art. 28.

Quanto alla *mens legis*, è sufficiente osservare che l'art. 28 rispecchia la preoccupazione di evitare che il Notaio, abusando del suo Ministero, possa favorire, nel ricevere gli atti, i propri congiunti. Tale preoccupazione non ricorre nel caso dell'autenticazione delle firme, la quale, comportando la mera verifica estrinseca di un fatto, non offre all'Ufficiale rogante alcuna possibilità di intervento o di influenza sui contenuti.

La direzione della *mens legis* nel caso su indicato è del resto dimostrata dallo stesso art. 28, il quale eccettua dal divieto il caso della ricezione del testamento segreto, ove manca l'intervento del ministero del notaio in ordine alla manifestazione della volontà testamentaria.

Neppure meritevole di accoglimento può ritenersi il terzo motivo.

Secondo le norme che regolano il funzionamento degli uffici giudiziari, tutti i magistrati appartenenti a un ufficio possono, in mancanza di una norma particolare, che nel caso in esame non si rinviene, esercitare le stesse funzioni ed attribuzioni conferite dalla legge al titolare di tale ufficio, salvo i poteri di direzione dello stesso e, per quanto concerne gli organi collegiali, la presidenza dell'organo, il cui affidamento è soggetto a determinate regole; ma entrambe tali ipotesi non interessano nella fattispecie.

Non è dubbio quindi che il vice conciliatore poteva validamente procedere all'autentica prescritta dall'art. 17, pur sopra citata.

Omissis.